

REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI CONCESSIONE DEI PARERI DI CONGRUITA' SUGLI ONORARI DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana in data 27 maggio 2017, con delibera G/69

Premessa

Il Decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012 (convertito in Legge, con modificazioni dell'art. 1 comma 1, legge 24 marzo 2012, n.27) ha introdotto, nel suo articolo 9, importanti innovazioni per la categoria professionale tra cui l'abolizione delle tariffe e la pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico.

Per la determinazione delle tariffe professionali degli psicologi ad oggi la sola norma di riferimento è il DM n. 165 del 29 luglio 2016 *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica”*.

Tale Regolamento elenca le prestazioni professionali tipiche dello psicologo riconducendo ad ognuna di esse un parametro di compenso e prevede che per le prestazioni non ricomprese nel nomenclatore si operi su base analogica. Il Regolamento reca inoltre i criteri per la quantificazione concreta del compenso, anche in base a caratteri di urgenza o particolare complessità.

Per quanto riguarda la pattuizione del compenso, già il Decreto-legge n. 233/2006 (convertito con modificazioni della Legge n. 248/2006), aveva permesso ai professionisti di agire in deroga ai cosiddetti “minimi tariffari”. Le norme attuali, imponendo una completa abrogazione delle tariffe, lasciano che il compenso sia oggetto di libera contrattazione tra il professionista ed il cliente. Queste innovazioni normative hanno reso fondamentale il rapporto fiduciario tra psicologo e paziente, anche dal punto di vista della fissazione dell'onorario, a corollario di un corretto e trasparente rapporto fra il professionista e il cittadino. Esse intendono evitare che, una volta eseguita la prestazione, il cittadino si trovi ad affrontare l'aspetto economico della stessa, ignaro della sua entità, dando così luogo ad una situazione in cui è facile che si instauri un contenzioso per motivi meramente economici.

Nella pattuizione devono perciò essere indicate per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Si precisa che, benché la legge non obblighi alla forma scritta degli accordi pattuiti, questa è l'unica che, nel caso, potrà essere immediatamente risolutiva delle eventuali controversie che abbiano a sorgere.

E' quindi fortemente raccomandato di sottoporre al paziente un preventivo di spesa possibilmente scritto, soprattutto nei casi di prestazioni complesse e di terapie prolungate nel tempo, redatto all'inizio del rapporto professionale e poi eventualmente

aggiornato, se necessario, nel prosieguo della prestazione, in modo che il cittadino sia pienamente consapevole degli aspetti economici della prestazione professionale, accettando anche la tariffa proposta.

Si deve ricordare che qui si tratta delle prestazioni libero-professionali e cioè di tutte quelle prestazioni che sono rese al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale, per le quali il cittadino ha il diritto di rivolgersi a qualunque libero professionista sanitario di sua scelta. Infatti le prestazioni rese nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale sono espressamente escluse dal Decreto Bersani dal processo di liberalizzazione, ivi compreso l'esercizio professionale in regime di intra-moenia.

L'onorario pattuito deve essere comunque decoroso, nel senso che deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenuto conto delle competenze professionali e dei mezzi impiegati allo scopo.

Nel caso di contenzioso fra psicologo e paziente per ragioni di onorari, se il professionista ha mancato di rispettare le regole di cui sopra, l'Ordine si riserva la possibilità di esprimere parere di congruità riformando l'entità dell'onorario richiesto dal professionista ai minimi tariffari previsti dal Regolamento ministeriale, in quanto il mancato rispetto delle regole di cui sopra può rappresentare una "compromissione" della qualità della prestazione.

Art. 1 - Competenza territoriale dell'Ordine

La procedura descritta nel presente Regolamento si applica al rilascio di parere di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali degli psicologi in presenza di domanda presentata:

- da un professionista iscritto all'Ordine degli Psicologi della Toscana anche per prestazioni eseguite fuori dalla regione;
- dal Committente, per le prestazioni di cui sopra.

Nel rilascio di pareri che comportino una istruttoria complessa, il Consiglio dell'Ordine può avvalersi di un'apposita Commissione consultiva, denominata "Commissione Pareri".

Art. 2- Composizione e funzionamento della Commissione Pareri (CP)

La CP è organismo ausiliario dell'Ordine ed è composta dal Segretario e due Consiglieri della Sezione A nominati dal Consiglio dell'Ordine. Il Segretario avrà l'incarico di riferire al Consiglio. La Commissione resta in carico per tutta la durata della consiliatura che la ha designata.

La CP opera nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di prestazioni professionali e determinazione dei relativi corrispettivi, nonché delle disposizioni di legge e regolamento in materia di trasparenza, pubblicità ed imparzialità della pubblica amministrazione.

Ove nella valutazione della documentazione depositata dal richiedente o dal controinteressato, la CP rilevasse eventuali infrazioni ai principi del “Codice deontologico” procede con una segnalazione dell'infrazione alla Commissione Deontologica dell'Ordine degli Psicologi della Toscana.

I componenti della CP sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e di quello professionale.

Di ogni seduta della CP viene redatto verbale di ogni seduta documentando:

- i presenti, gli assenti giustificati e non giustificati;
- il nome di chi presiede la seduta;
- le istanze presentate, indicando in particolare i pareri emessi e quelli sospesi, con le motivazioni della sospensione;
- eventuali problematiche e segnalazioni da inoltrare al Consiglio dell'Ordine.

Ogni proposta della CP viene comunque sottoposta all'ulteriore valutazione del Consiglio dell'Ordine che adotta il provvedimento conclusivo da trasmettere al richiedente e ai controinteressati.

Art. 3 - Procedimento e criteri di valutazione

Il procedimento che prelude al rilascio del parere di congruità prende avvio con la valutazione della documentazione depositata dal richiedente e dal controinteressato e con la verifica preliminare del contenuto della prestazione e, in particolare:

- la conformità della prestazione effettivamente svolta dal professionista a quanto convenuto e pattuito;
- la completezza della prestazione professionale.

Una volta valutato il contenuto della prestazione, ai sensi di quanto sopra esposto, vengono esaminati gli aspetti economici della prestazione professionale.

Nel procedere alle predette verifiche e nella valutazione della richiesta di parere, tuttavia;

- non verrà valutato nel merito il livello qualitativo della prestazione professionale effettuata (ambito riservato al giudizio esclusivo del giudice);
- non verranno valutati nel merito gli aspetti civilistici della pattuizione del corrispettivo, né gli sconti, i tempi e le forme di pagamento pattuiti fra il committente e il professionista. Questi, in caso di contenzioso per difetto di accordo tra le parti, sono di esclusiva competenza del giudice ordinario o degli arbitri, in conformità alla legge e al contratto eventualmente sottoscritto fra le parti.

L'Ordine è tenuto ad esprimere il proprio parere in merito alla congruità dei corrispettivi professionali sulla base dei criteri di proporzionalità, adeguatezza di cui alla Premessa, tenuto conto della complessità della prestazione professionale e, in ogni caso, in conformità con la normativa vigente.

Qualora venisse riscontrata la mancata corrispondenza fra le prestazioni pattuite e quelle effettivamente svolte dal professionista, il corrispettivo potrà essere riparametrato in base ai criteri per la determinazione del corrispettivo definiti dalla

legge (DM n. 165 del 29 luglio 2016). Parimenti, al medesimo DM verrà fatto riferimento in mancanza di un'espressa pattuizione fra le parti avente ad oggetto il valore economico delle prestazioni professionali.

Art. 4 - Domanda di parere

Possono presentare domanda per il rilascio di parere di congruità del corrispettivo sia il professionista che ha svolto la prestazione sia il committente.

A tal fine, il richiedente deve formulare domanda al Consiglio dell'Ordine utilizzando l'apposito modulo (Allegato A).

Nel caso in cui il richiedente sia il Professionista, la domanda può essere presentata solo qualora lo stesso abbia preventivamente provveduto a inviare al Committente la notula professionale contenente la richiesta di pagamento per le prestazioni professionali eseguite.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia del consenso informato alla prestazione e della pattuizione relativa ai compensi professionali se redatti in forma scritta;
- in assenza di pattuizione scritta, dichiarazione attestante gli elementi oggetto del contratto (Allegato B), unitamente al deposito di eventuale documentazione utile a dimostrazione del rapporto professionale instaurato tra le parti;
- copia di una sintetica relazione cronologica delle prestazioni svolte dal professionista e delle circostanze verificatesi in fase di svolgimento dell'incarico, comprensiva degli eventuali precedenti pareri di congruità già emessi dall'Ordine;
- copia della/e notule professionali trasmesse al committente;
- copia della Determinazione dirigenziale di affidamento dell'incarico, qualora il Committente sia una Pubblica Amministrazione, ovvero deposito di documentazione comunque idonea a comprovare la sussistenza del rapporto professionale instauratosi;
- copia dell'autorizzazione (nulla-osta) alla specifica commessa/incarico del datore di lavoro, qualora il professionista richiedente sia un dipendente di una Pubblica Amministrazione o dichiarazione di assenza di tale autorizzazione;

A seguito dell'accettazione della domanda, il Responsabile del Procedimento, identificato nel Funzionario responsabile, comunica a mezzo di Raccomandata A.R. o PEC, alla parte controinteressata e al richiedente l'avvio del procedimento di richiesta del parere di congruità.

La comunicazione deve contenere l'indicazione dell'Ordine competente, della persona Responsabile del Procedimento, dell'oggetto del procedimento, della data di presentazione della domanda, del termine e delle modalità per l'eventuale accesso agli atti e deposito di contributi e documentazioni aggiuntive, nonché del termine di conclusione del procedimento.

Art. 5 - Svolgimento dell'istruttoria e provvedimento conclusivo

Il Consiglio, ove lo ritenga opportuno ai fini della completezza dell'istruttoria, può svolgere ulteriori indagini, chiedendo al richiedente e/o alla parte controinteressata integrazioni e/o chiarimenti per iscritto sulla documentazione depositata, e/o può avvalersi dell'ausilio della CP per convocare una o entrambe le parti per l'audizione davanti alla CP.

Tale richiesta deve provenire dal Responsabile del Procedimento, a mezzo di Raccomandata A.R. o PEC e senza ulteriori formalità di procedura.

L'eventuale richiesta di chiarimenti, integrazioni documentali e audizione dell'interessato, inoltre, sospende i termini del procedimento per una sola volta e fino a un massimo di 30 giorni.

Qualora il richiedente non dovesse provvedere nei termini alle integrazioni documentali richieste, o non si presentasse alla audizione alla quale sia stato convocato e la documentazione depositata risultasse comunque insufficiente a valutare la congruità o meno del corrispettivo oggetto di domanda, il Consiglio dell'Ordine procede all'archiviazione della pratica.

Nei casi di cui al comma precedente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, il Responsabile del Procedimento provvede a darne tempestiva e motivata comunicazione al richiedente, indicando i motivi che ostano all'accoglimento della domanda e invitandolo al deposito di eventuali osservazioni e documenti correlati entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Tale comunicazione interrompe i termini della presente procedura che ricominciano a decorrere dalla eventuale data di presentazione delle osservazioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni del richiedente è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il rigetto della domanda equivale a conclusione del procedimento e interrompe i termini previsti della presente procedura.

Art. 6 - Termini del procedimento

La procedura per il rilascio del parere di congruità, salvo eventuali sospensioni e interruzioni, deve concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di parere in conformità alle leggi vigenti.

ALLEGATI

Allegato A Domanda di Parere di congruità sui corrispettivi per prestazioni professionali (Richiedente)

Allegato B Autocertificazione resa in mancanza di consenso informato e/o
pattuzione in forma scritta (Richiedente)
